

Il Consiglio di Stato

Egregio Signor Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente il Progetto fiscale 17

Egregio signor Consigliere federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandoLa per averci interpellato, con la presente le rendiamo note le nostre osservazioni.

Il 17 giugno 2016, le Camere federali avevano adottato la legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Riforma delle imprese III, RIF III). A seguito del referendum, il popolo svizzero il 12 febbraio 2017 ha tuttavia respinto il progetto, con una maggioranza del 59%.

Nel Canton Ticino il progetto era stato per contro accolto con una percentuale pari al 51.2%.

In preparazione alla votazione del 12 febbraio scorso, lo scrivente Consiglio di Stato si era prodigato molto affinché i vantaggi del progetto della RIF III fossero compresi e accolti dal popolo ticinese. Questi vantaggi tuttora compatibili con gli standard OCSE comprendevano allora punti essenziali per il Cantone che nell'attuale versione dell'Avamprogetto della legge sul Progetto fiscale 2017 (PF 17) sono purtroppo stati tralasciati.

A nostro avviso alcuni fattori che hanno probabilmente contribuito alla bocciatura da parte del popolo della RIF III, quali l'eccessiva complessità, l'impressione che si sia

trattato di un progetto ad esclusivo beneficio dei gruppi internazionali e le incognite riguardanti i Comuni, avrebbero potuto essere maggiormente considerati.

Salutiamo invece il fatto che il Consiglio federale abbia messo in consultazione congiuntamente all'Avamprogetto della legge federale sul PF 17, le relative ordinanze concernenti da un lato la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri e dall'altro l'imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi.

Condividiamo in generale quanto proposto, tranne nei punti che seguono:

1. Misure non condivise

a) Patentbox

Nel rapporto esplicativo il Consiglio federale indica che le norme sul Patentbox sono in sintonia con gli standard internazionali. Lo scrivente tiene a precisare che le norme sul Patentbox contenute nell'Avamprogetto di legge sul PF 17 sono più restrittive rispetto agli standard internazionali.

Nel Messaggio della RIF III, il Consiglio federale aveva indicato, con riferimento al progetto dell'OCSE "Base erosion and profit shifting" (progetto BEPS), che per il Patentbox non avrebbero qualificato soltanto i brevetti ma anche *"diritti analoghi che dal punto di vista funzionale corrispondono a un brevetto, se tali beni immateriali sono giuridicamente protetti e sottoposti a un analogo processo di registrazione."*

Il progetto di legge della RIF III posto in votazione conferiva al Consiglio federale la facoltà, a dipendenza delle risultanze del progetto BEPS (a quel momento ancora in fase di definizione), di definire quali diritti immateriali potessero essere considerati diritti analoghi ai brevetti. Il Parlamento federale aveva poi incluso esplicitamente in tale facoltà i software, ora inspiegabilmente preclusi dal progetto. Nel Messaggio della RIF III il Consiglio federale riprendeva da ultimo un concetto stabilito dal progetto BEPS, ossia che i marchi non qualificano per l'imposizione privilegiata assicurata dal Patentbox (punto 5.2.3. Messaggio RIF III).

È noto come nel Canton Ticino un ramo molto importante dell'economia sia rappresentato dalle società della moda. Secondo i parametri indicati nel progetto BEPS, siamo del parere che anche il design, considerato che viene sottoposto ad analogo processo di registrazione a quello di un brevetto, dovrebbe poter essere considerato un diritto che dal punto di vista funzionale corrisponde a un brevetto stesso. Il processo di registrazione dei design in Svizzera può infatti considerarsi analogo al processo di registrazione dei brevetti (entrambi diritti di registro). Da un punto di vista internazionale, ai sensi del progetto BEPS, i design potrebbero dunque a nostro avviso, essere assimilati a dei diritti immateriali analoghi ai brevetti.

In quest'ottica, considerando come il Consiglio federale stesso abbia scritto nel Messaggio della RIF III che "nell'ambito dell'imposizione delle imprese sussiste un'intensa concorrenza internazionale, soprattutto per i redditi conseguiti in un

contesto di mobilità aziendale, in particolare per i proventi derivanti da interessi e da diritti su beni immateriali” (punto 1.2.1. Messaggio RIF III), non è comprensibile il motivo per cui il Consiglio federale intenda ora restringere il campo di applicazione del Patentbox escludendo design e software e precludendo in questo modo l’accesso a questo nuovo strumento sia a molte società della moda presenti nel nostro Cantone, sia ad un ramo, quello informatico, che può essere considerato un settore strategico per il futuro.

Questo cambio drastico di vedute non è comprensibile a maggior ragione se si pensa che lo strumento del Patentbox, al contrario di altre misure (come ad es. la NID) contenute nel progetto della RIF III, non è mai stato criticato neppure dal comitato referendario.

Si chiede pertanto in questa sede che il perimetro dei diritti immateriali che qualificano per il Patentbox venga allargato, quanto meno, al design, per poter permettere al ramo della moda di poterne beneficiare.

L’art. 24a cpv. 2 dovrebbe essere così completato:

“Sono considerati diritti analoghi:

a. - d. *(invariati)*

e. *il design secondo la legge del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design*

f. *i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a-e.”*

In seconda battuta, prendendo spunto da fatti di cronaca recenti in cui importanti multinazionali nel campo di internet/informatica sono state chiamate al pagamento di imposte in arretrato in diversi Paesi europei, di esaminare un progetto dal punto di vista fiscale, che consideri anche i recenti sviluppi nell’ambito dell’imposizione della “digital economy” (Azione 1 del progetto BEPS) e che integri l’imposizione anche in Svizzera di queste realtà, concedendo però in contropartita a queste realtà di usufruire del Patentbox.

b) Quota parte dei Cantoni all’IFD

Il Consiglio federale ha deciso di non seguire le raccomandazioni dell’organo di coordinamento del PF 17 e ha deciso di ridurre la quota parte cantonale all’IFD da un 21.2% a un 20.5%.

Il rifiuto è incomprensibile, soprattutto ritenuto come la Confederazione riceverà maggiori introiti dall’abolizione dello statuto privilegiato sia di società principali che di Branch finanziarie, dall’abolizione della quota minima del 5% per la trasposizione, dall’aumento dal 50-60% al 70% generalizzato della tassazione dei dividendi e dal fatto che a livello federale non vi saranno più statuti fiscali privilegiati (vista ad es. la rinuncia alla deduzione nozionale degli interessi sul capitale proprio).

Per i motivi sopra esposti, si chiede in questa sede che l’importo proposto dall’organo di coordinamento del PF 17 venga reintrodotta nel progetto di legge. Solo in questo modo i benefici della Confederazione derivanti dalle misure indicate

sarebbero adeguatamente considerati anche nella ripartizione tra Confederazione e Cantoni e la simmetria dei sacrifici sarebbe veramente rispettata.

c) Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

In questo contesto occorre notare come l'esclusione di determinate classi di attivi (nella fattispecie l'esclusione degli attivi circolanti dal beneficio della misura) non appare giustificata dal profilo costituzionale. La motivazione adotta nel rapporto per questa disparità di trattamento risiede nei prezzi di trasferimento. Siamo tuttavia dell'avviso che spetti alle autorità fiscali dello Stato di partenza dell'attività (rispettivamente della liquidità) contestare e correggere nella propria partita fiscale il prezzo di trasferimento applicato, non alla Svizzera. Per questi motivi, siamo a chiedere di mantenere l'articolo nella versione della RIF III (ossia inclusa la liquidità), che a nostra conoscenza non è mai stata criticata.

d) Limitazione dello sgravio fiscale

La limitazione dello sgravio fiscale ai sensi dell'art. 25b Avamprogetto-LAID contiene un rinvio all'art. 24b Avamprogetto-LAID nel suo complesso e non solo ai capoversi 1 e 2. Pertanto, in caso di interpretazione restrittiva, la realizzazione sistematica all'entrata nel Patentbox potrebbe dover essere inclusa nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale. Questa interpretazione tuttavia non collima con le intenzioni della misura relativa al Patentbox e deve pertanto essere corretta. Il rinvio dell'art. 25b Avamprogetto-LAID dovrebbe riferirsi ai soli capoversi 1 e 2 dell'art. 24b Avamprogetto-LAID.

2. Osservazioni in merito alla modifica della perequazione

Il Canton Ticino condivide il principio generale della necessità di aggiustamento del sistema attuale di perequazione delle risorse (e parallelamente dell'attuale legislazione), a seguito dell'abolizione dei regimi fiscali speciali e conseguentemente dei fattori beta attualmente in uso.

Dal profilo metodologico si può anche condividere la proposta di introduzione del fattore zeta, come già proposto nel messaggio sulla RIF III.

Si rileva tuttavia come in mancanza di una stima aggiornata delle conseguenze sulla NPF sui Cantoni dell'implementazione del PF 17, risulta difficile esprimersi con maggior cognizione di causa sulla questione.

3. Errori nel rapporto esplicativo, nel testo di legge o nelle ordinanze

a) Rapporto esplicativo

Il Rapporto esplicativo indica a pag. 6 che “Il calcolo dell’utile imponibile si basa sul cosiddetto «*principio di determinatezza*» (...).

L’espressione corretta in italiano è il “*principio della preminenza*”.

L’espressione errata è presente in altri tre punti nello stesso documento.

b) Avamprogetto della legge federale sul PF 17

- L’art. 23a cpv. 1 della Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri recita:

“Nei cinque anni successivi all’entrata in vigore definitiva della modifica del ... il Consiglio federale continua a tenere conto dello statuto fiscale speciale delle persone giuridiche secondo l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID **StHG**”...

La dicitura StHG è un errore di battitura.

- L’art. 61a cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta indica:

“Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, questi non sottostanno all’imposta sull’utile. **È possibile non** dichiarare le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all’utile e alle riserve di un’altra società”.

La traduzione linguisticamente corretta sarebbe:

“Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, questi non sottostanno all’imposta sull’utile. **Non è possibile** dichiarare le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all’utile e alle riserve di un’altra società”.

- Art. 24c cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Stessa osservazione come per l’art. 61a cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta. L’espressione corretta è “**Non è possibile** dichiarare le riserve occulte di una società di capitali (...).

- c) Avamprogetto dell'Ordinanza sull'imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi

- L'art. 2 indica che:

“L'utile netto imponibile ad un'aliquota ridotta è determinato moltiplicando l'utile netto al lordo dell'onere fiscale derivante da ciascun brevetto o diritto analogo per il relativo quoziente Nexus (art. 4) e addizionando i risultati di queste moltiplicazioni.”

La versione linguisticamente corretta dovrebbe essere:

“L'utile netto, imponibile ad un'aliquota ridotta, è determinato moltiplicando l'utile netto derivante da ciascun brevetto o diritto analogo, al lordo dell'onere fiscale, per il relativo quoziente Nexus (art. 4) e addizionando i risultati di queste moltiplicazioni.”

- L'art. 3 cpv. 1 e 3 dispone che:

Cpv. 1:

“Se i brevetti e i diritti analoghi sono compresi in un prodotto, l'utile netto imponibile ad un'aliquota ridotta derivante da questi diritti è determinato sulla base dell'utile netto al lordo dell'onere fiscale derivante dal prodotto. Tale utile netto è ulteriormente diminuito del: (...)”

La versione linguisticamente corretta dovrebbe essere:

“Se i brevetti e i diritti analoghi sono compresi in un prodotto, l'utile netto, derivante da questi diritti, e imponibile all'aliquota ridotta è determinato sulla base dell'utile netto derivante dal prodotto al lordo dell'onere fiscale. Tale utile netto è ulteriormente diminuito del: (...)”

Cpv. 3:

“Se non è possibile stabilire l'utile netto per prodotto, prima del calcolo secondo i capoversi 1 e 2 dall'utile netto imponibile complessivo al lordo dell'onere fiscale sono dedotti i seguenti utili: (...)”

La versione linguisticamente corretta dovrebbe essere:

“Se non è possibile stabilire l'utile netto per prodotto, prima di eseguire il calcolo secondo i capoversi 1 e 2, dall'utile netto imponibile complessivo al lordo dell'onere fiscale sono dedotti i seguenti utili: (...)”

Restiamo volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento su quanto menzionato.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Vicepresidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Allegati:
2 questionari

Copia per conoscenza a:
Divisione delle contribuzioni (dfc-dc@ti.ch)
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
Pubblicazione in internet

Progetto fiscale 17 (PF17)

Procedura di consultazione: Questionario

Mittente: Canton Ticino

1. Approva l'orientamento strategico del PF17 che consiste nei seguenti elementi (n. 1.2.1 del rapporto esplicativo)?

1.1 Abrogazione delle regolamentazioni fiscali non più compatibili con gli standard internazionali?

Sì. È inoltre necessario, a nostro avviso, agire con sollecitudine per evitare che Paesi esteri prendano provvedimenti nei confronti della Svizzera (blacklists).

1.2 Introduzione di nuove norme speciali conformi agli standard internazionali e riduzione delle aliquote dell'imposta cantonale sull'utile?

Sì. Il nostro Cantone è favorevole all'introduzione di misure che facilitino l'insediamento di società innovative (come ad es. il Patentbox e le ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo).

1.3 Adeguamento della perequazione finanziaria alle nuove realtà di politica fiscale?

Il Canton Ticino condivide il principio generale della necessità di aggiustamento del sistema attuale di perequazione delle risorse (e parallelamente dell'attuale legislazione), a seguito dell'abolizione dei regimi fiscali speciali e conseguentemente dei fattori beta attualmente in uso. Dal profilo metodologico si può anche condividere la proposta di introduzione del fattore zeta, come già proposto nel messaggio sulla riforma delle imprese III. Si rileva tuttavia come in mancanza di una stima aggiornata delle conseguenze sulla NPF sui Cantoni dell'implementazione del Progetto fiscale 17, risulta difficile esprimersi con maggior cognizione di causa sulla questione.

1.4 Ripartizione equa degli oneri fiscali generati dalla riforma?

Sì, purché la ripartizione sia effettivamente equa. Cfr. anche risposta al punto 2.6.

2. Approva le seguenti misure (n. 1.2 del rapporto esplicativo)?

2.1 Abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale cantonale?

Sì. Cfr. anche risposta al punto 1.1.

2.2 Introduzione di un patent box?

Sì. L'ambito di applicazione dovrebbe essere tuttavia esteso a tutti i diritti immateriali che ai sensi del progetto BEPS dell'OCSE possono beneficiare della misura, quindi anche ai design e ai software. L'esclusione del design dall'ambito di applicazione del Patentbox precluderebbe infatti la possibilità al settore della mo-

da, molto presente nel nostro Cantone, di beneficiare della misura, ponendo dubbi sulla parità di trattamento con le diverse attività economiche che potrebbero per contro approfittare della misura ai sensi del progetto BEPS dell'OCSE (farmaceutiche, alta tecnologia, ecc.).

2.3 Introduzione di ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo?

Sì. La misura è accettata a livello internazionale ed è già in vigore in diversi Paesi europei. A nostro avviso questa misura faciliterebbe la creazione o il trasferimento di attività ad alto valore aggiunto che, ai sensi dei parametri internazionali del progetto BEPS, avrebbero poi ragione di essere imposte in Svizzera.

2.4 Introduzione di una limitazione dello sgravio fiscale?

Sì. In un'ottica di maggiore finanziabilità e di un maggiore consenso politico per l'accettazione del PF 17, potrebbe anche essere ipotizzabile ridurre ulteriormente lo sgravio massimo che i Cantoni possono concedere.

2.5 Aumento dell'imposizione dei dividendi?

Sì. Non ravvediamo per contro la necessità oggettiva di obbligare i Cantoni a cambiare il proprio metodo d'imposizione.

2.6 Aumento della quota dei Cantoni all'imposta federale diretta?

Sì, ma purché la ripartizione sia effettivamente equa. La quota IFD riservata ai Cantoni (20.5%) appare infatti troppo esigua, considerato che la Confederazione riceverà maggiori introiti dall'abolizione dello statuto privilegiato sia di società principali che di Branch finanziarie, sia dall'abolizione della quota minima del 5% per la trasposizione, sia dall'aumento dal 50-60% al 70% generalizzato della tassazione dei dividendi e infine dal fatto che a livello federale non vi saranno più statuti fiscali privilegiati (vista ad es. la rinuncia alla deduzione nozionale degli interessi sul capitale proprio). In quest'ottica, la quota di 21.2% proposta dall'organo di coordinamento del PF 17 appare molto più adeguata.

2.7 Considerazione delle città e dei Comuni?

Sì, anche se siamo del parere che la ripartizione delle risorse all'interno del Cantone dovrebbe restare un tema di competenza esclusiva cantonale.

2.8 Aumento delle prescrizioni minime per gli assegni familiari?

La proposta posta in consultazione prevede un aumento di 30 franchi mensili degli assegni familiari ordinari (di base e di formazione).

Essa necessiterebbe un aumento delle aliquote contributive prelevate dalle casse cantonali, professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari. Questo aspetto, nel contesto degli obiettivi posti dal progetto fiscale 17, non deve essere sottovalutato.

In 13 Cantoni bisognerebbe aumentare le aliquote contributive a carico, in particolare, dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti, perché la spesa, dovuta all'aumento mensile di 30 franchi per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, aumenterebbe del 13 per cento circa.

Il Ticino è fra questi Cantoni. L'aliquota contributiva media nell'anno 2015 a cari-

co delle aziende ammontava a 1.89%. Il maggior costo di 31.9 mio, escluso eventuali interventi temporanei tramite le riserve, necessiterebbe solo in Ticino di un aumento dell'aliquota contributiva media di 0.24 punti.

In altri 4 Cantoni (Svitto, Nidvaldo, Grigioni e Neuchâtel) l'aumento di 30 franchi mensili degli importi è solo parzialmente efficace, poiché essi sono già leggermente superiori al minimo stabilito dalla LAFam. In questi Cantoni le maggiori spese per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione sono comprese tra lo 0,8 e il 4 per cento.

In ulteriori 7 Cantoni (Berna, Friburgo, Zugo, Vaud, Vallese, Ginevra e Giura) la proposta non ha effetto, perché gli assegni familiari ordinari superano già di 30 franchi o più il minimo stabilito dalla LAFam.

Pertanto, la proposta messa in consultazione, avvalendosi delle attuali modalità di finanziamento previste dalla LAFam, scarica su molti Cantoni le criticità legate al finanziamento dell'incremento degli assegni familiari ordinari. Un altro rischio, ancora maggiore, è quello di instaurare delle differenze ingiustificate fra i Cantoni, a dipendenze delle loro scelte in materia di politica familiare attuate in autonomia in applicazione dell'art. 3 della nostra Costituzione federale. La proposta interferisce quindi sulle scelte e sulle autonomie cantonali, generando inopportune, ingiustificate e incomprensibili differenze fra i Cantoni. A questo proposito il Ticino, Cantone pioniere nella politica familiare (si ricorda unicamente il "tessiner Modell"), sarebbe confrontato con un aumento dell'aliquota dello 0,24, a carico dell'economia, che andrebbe ad aggiungersi agli aumenti previsti dalla nostra riforma fiscale e sociale (0.12 / 0.15 / 0.20) sempre a carico dell'economia. In uno Stato federale sarebbe assolutamente controproducente limitare dall'alto l'innovazione sociale cantonale. Questi aspetti essenziali sono sottovalutati, per non dire dimenticati, dal progetto.

L'abbinamento della riforma fiscale con l'aumento degli importi per gli assegni familiari ordinari rappresenta una soluzione semplice ma, a nostro avviso, non appropriata. Oggi uno dei problemi maggiori è rappresentato dall'aumento dei costi della salute. Riteniamo più opportuno e appropriato cogliere l'occasione per intervenire socialmente tramite la riduzione dei premi nell'assicurazione malattia (cfr. art. 65 e 66 LAMal). Invece di incrementare la spesa per gli assegni familiari ordinari (in Ticino valutata a 31.9 mio) sarebbe più efficace e politicamente indicato aumentare in egual misura la medesima a favore della riduzione dei premi. Considerata la fonte di finanziamento diversa, che caratterizza le due prestazioni di sicurezza sociale (assegni familiari ordinari e riduzione dei premi LAMal), occorrerà contestualmente approfondire e definire le modalità di finanziamento.

2.9 Sgravi per l'imposta sul capitale?

Sì. Anche in questo caso, le misure proposte per l'imposta sul capitale e sulla sostanza sono complementari alle misure sul reddito e sull'utile e completano il pacchetto.

2.10 Dichiarazione di riserve occulte?

Sì. La misura è congruente con la sistematica fiscale in vigore.

2.11 Adeguamenti relativi alla trasposizione?

Sì. Anche in questo caso la misura è congruente con la sistematica fiscale e va a colmare una lacuna esistente.

2.12 Estensione del computo globale d'imposta?

Sì. La misura era stata proposta dall'allora Consigliere nazionale ticinese Fulvio Pelli per ovviare ad una lacuna esistente.

2.13 Adeguamenti della perequazione finanziaria?

Vedi risposta a domanda 1.3.

3. Quali altre misure desidera proporre?

Ritenuta l'importanza e l'urgenza del progetto, non appare indicato appesantirlo con ulteriori misure rispetto a quelle proposte.

Ribadiamo tuttavia in questa sede il nostro sostegno allo studio di un progetto globale separato riferito all'imposizione delle realtà informatiche (cfr. azione 1 BEPS, internet/web, ecc.) che permettano in questo modo di riconsiderare il software quale elemento che possa qualificare per il Patentbox.

Anche lo studio, in un progetto separato, della tonnage tax raccoglie il nostro appoggio.

Progetto fiscale 17 (PF17)

Procedura di consultazione: questionario sulla perequazione finanziaria (compilazione a cura dei Cantoni)

Mittente: Canton Ticino

1. Data di riferimento relativa alla rinuncia volontaria allo statuto

L'articolo 23a capoverso 1 AP-LPFC prevede che gli utili delle società con statuto fiscale speciale che rinunciano volontariamente al proprio statuto prima dell'entrata in vigore del PF17 e delle legislazioni cantonali continuino ad essere ponderati con i fattori beta. La data di riferimento per l'applicazione della norma è il 1 gennaio 2017 («dopo il 31 dicembre 2016»). Tale data è stata scelta partendo dal presupposto che poche società abbiano rinunciato al loro statuto prima di tale momento.

Domanda: La data di riferimento corrisponde alla situazione reale per quanto riguarda la rinuncia allo statuto?

Si, nel nostro caso la data corrisponde.

2. Soglie minime e massime dei fattori zeta durante la fase transitoria

Secondo l'articolo 23a capoverso 3 AP-LPFC il Consiglio federale può introdurre soglie minime e massime per i fattori con cui gli utili delle persone giuridiche sono ponderati nel potenziale di risorse. Nelle disposizioni d'esecuzione dell'articolo 57d AP-OPFC questo fattore è stato fissato temporaneamente a un valore compreso tra il 25 e il 35 per cento.

Domanda: Un intervallo di dieci punti percentuali è sufficientemente preciso o sarebbe auspicabile stabilire sin d'ora un valore più ristretto?

L'introduzione di soglie minime e massime temporanee per i fattori zeta dovrebbe permettere di stabilizzare il sistema, soprattutto nei primi anni allorquando il numero di dati a disposizione è giocoforza limitato. Per quanto attiene all'ampiezza dell'intervallo, non abbiamo motivi per ritenere che la soluzione proposta (valore compreso tra 25% e 35%) non sia sufficientemente precisa.
